

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato delle infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
U.R.E.G.A. Servizio Territoriale di Agrigento

Stazione Appaltante: **LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO**

**“Lavori di m.s. per il miglioramento della rete viaria secondaria comparto Cattolica Eraclea –
Ribera – S. Margherita Belice – Sambuca Di Sicilia – Merli – Sciacca Zona Ovest 2”**

CUP B37H16002120002 CIG 8123564116

VERBALE DI GARA -

SEDUTA PUBBLICA N. 04

In conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto, l'anno duemilaventi (2020), il mese di febbraio, il giorno ventisei (26), alle ore otto e minuti trenta (8:30), si è riunita, presso UREGA di Agrigento, via Acrone, 51, la commissione nelle persone dei Sigg.ri:

- **Dr. Gaetano Maria Giuseppe Di Giovanni**, con funzioni di Presidente giusto *D. P. n° 745/SERV 1/SG del 7/11/19*
- **Arch. Vincenzo Sciarrabba** con funzioni di vice-Presidente giusto *D.P. n° 544/SERV 1/SG del 12/08/2019*;
- **Arch. Alfonso Giulio**, nominato Componente della Commissione di Gara, ai sensi dell'art. 9, comma 7 lett.c), della legge Regionale n. 12/2011 e s.m.i, con Determina Dirigenziale, n. 282 del 05/02/2020 dal Responsabile del settore URP, Comunicazione, Attività Negoziale, Polizia Provinciale,, Infrastrutture Stradali 6° “Lavori pubblici, territorio e servizi speciali”

PREMESSO CHE

- in esecuzione della Determina a contrarre n. 1966 del 18/11/2019 integrata dalla Determina Dirigenziale n. 2113 del 03/12/2019 è stata indetta la procedura di affidamento in oggetto ai sensi dell' art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. attraverso la piattaforma telematica disponibile all'indirizzo [web:http://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici/](http://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici/);
- nel disciplinare di gara sono state indicate le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma telematica garantendo a tutti gli interessati l'accesso libero, gratuito e indiscriminato alla piattaforma medesima;
- il RUP, Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Michelangelo Di Carlo;
- Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R.S. 14 Gennaio 2005 n. 1, assume le funzioni di verbalizzante il F.D. Lillo Errore, non componente la Commissione, nominato dal Dirigente Responsabile del Servizio UREGA con nota prot. n. 205808 del 22/10/2019.
- Con nota prot. n.205808 del 22/10/2019. è stato nominato dal Dirigente Responsabile del Servizio UREGA, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R.S. n.13/2012, Responsabile degli Adempimenti di Gara (RAG) il F. D. Paolo BALDI
- Con nota prot. n°245938 del 18/12/2019. il Servizio UREGA ha provveduto all'attivazione della gara restituendo il Bando e il Disciplinare al R.U.P. per la relativa approvazione e, in funzione dell'importo dei lavori, alla pubblicazione del bando, dell'estratto e degli avvisi di gara, da effettuarsi ai sensi del *D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.*

specificando il termine ultimo per la presentazione delle offerte per il giorno **06/02/2020** e l'espletamento della gara per il giorno **11/02/2020** alle ore **9,30** in prima seduta;

- Con nota del 10/02/2020 acquisita in data 10/02/2020, al prot. generale di questo Servizio al n. 26435 la S.A. ha trasmesso l'attestazione delle avvenute pubblicazioni, in conformità delle norme vigenti, del Bando e del Disciplinare di gara;
- Le opere sono state finanziate dalla Regione Siciliana Assessorato Infrastrutture Mobilità e Trasporti giust. D.D.G. n. 3562 del 29/11/2018 -Patto per il SUD;
- con nota prot. n.27329 del 11/02/2020 il R.A.G. trasmette alla Commissione di Gara la seguente documentazione:
- bando e disciplinare di gara;
- busta sigillata con al suo interno le password per la busta amministrativa e per quella economica relative alle offerte telematiche.

Il Presidente, constatata la regolare composizione della Commissione e la presenza di tutti i suoi componenti dichiara aperta la seduta di gara.

LA COMMISSIONE PROCEDE

ad escludere le due imprese sottoposte ad approfondimento ed in particolare:

Si esclude l'impresa Martina Costruzioni s.r.l. (plico n.58) per la mancata produzione della dichiarazione di cui all'art. 90 del DPR n° 207/2010 richiesta espressamente sia dal punto II.2.6 del bando di gara (*“Relativamente ai lavori di cui alle categorie OS10 e OS12A essendo inferiori ad € 150.000,00 la relativa qualificazione può essere dimostrata con il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010”*) che dal punto 1.9 del disciplinare di gara (*“Per le categorie di lavorazioni inferiori ad €. 150.000,00 – per le quali il concorrente non sia in possesso di attestazione SOA - dovrà produrre dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui art. 90 del D.P.R. 207/2010 da rendere secondo il modello allegato (Mod.A2) con la quale si attesta l'importo dei lavori analoghi a quelli della categoria. Eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore all'importo dei lavori della stessa categoria. Si precisa che ai fini dell'individuazione dei lavori analoghi si farà rigoroso riferimento alla deliberazione dell'AVCP n. 165 del 11/06/2003”*). Ry

In particolare, si osserva che l'art. 90 DPR n° 207/2010 subordina la partecipazione degli operatori economici *“agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso”* dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo”. Sicché la mancanza del requisito di qualificazione preclude alle imprese la partecipazione alle relative procedure di gara. Sul punto, in senso conforme, si è espressa non solo l'AVCP, con la deliberazione AVCP n° 165 dell'11/8/2003 (*“per gli appalti di importo pari o superiore pari o inferiore a 150.000 euro la partecipazione delle imprese è subordinata al possesso dei requisiti ridotti rispetto a quelli del sistema di qualificazione, da dichiarare e dimostrare secondo le regole generali”*) ma anche la giurisprudenza Ch
R
h

(“per le categorie specializzate, al di sotto della soglia di 150.000 euro, la qualificazione (n.d.a. SOA) può essere sostituita, purché l'importo della categoria scorporabile di cui non si possiede la qualificazione sia compreso nella classifica della categoria prevalente quando sussistano i requisiti semplificati di capacità tecnica descritti dall'art.90, comma 1, del DPR n° 207/2010 (lavori analoghi, costo del personale, attrezzature adeguate) (TAR Lombardia, sentenza n° 859/2018). Ad abundantiam l'art. 59, comma 4, lett. b) del D. lgs. n°50/2016 considera inammissibili le offerte che, come nel caso di specie, “non hanno la qualificazione necessaria”.

Si esclude l'impresa A.t.i. D'Anna Giuseppe e COMED s.r.l. (plico n. 41) e si premette che, con comunicazione telematica inviata in data 14/02/2020, questo Ufficio ha attivato, per l'impresa, l'istituto del soccorso istruttorio stante la mancata produzione della dichiarazione di cui all'art. 90 del DPR n° 207/2010 richiesta espressamente sia dal punto II.2.6 del bando di gara (“Relativamente ai lavori di cui alle categorie OS10 e OS12A essendo inferiori ad € 150.000,00 la relativa qualificazione può essere dimostrata con il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010”) che dal punto 1.9 del disciplinare di gara (“Per le categorie di lavorazioni inferiori ad €. 150.000,00 – per le quali il concorrente non sia in possesso di attestazione SOA - dovrà produrre dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui art. 90 del D.P.R. 207/2010 da rendere secondo il modello allegato (Mod.A2) con la quale si attesta l'importo dei lavori analoghi a quelli della categoria. Eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore all'importo dei lavori della stessa categoria. Si precisa che ai fini dell'individuazione dei lavori analoghi si farà rigoroso riferimento alla deliberazione dell'AVCP n. 165 del 11/06/2003”).

In riscontro l'impresa ha argomentato che non è tenuta “alla presentazione di tale dichiarazione (1) ai sensi della normativa vigente e (2) del punto II.2.6 del bando di gara. Infatti il punto II.2.6. del bando di gara indica per le categorie OS10 e OS12A, eseguibile dal concorrente anche senza qualificazione....”. L'impresa, pro domo sua, ha cassato dall'art. II.2.6. del bando di gara, come narrato in premessa, il comma che prescrive in capo ai concorrenti l'onere di dimostrare, mediante apposita dichiarazione, il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 al fine di attribuire alle parole “anche senza qualificazione” un'interpretazione non precettiva della dimostrazione dei requisiti di cui all'art. 90, comma 1, relativamente ai lavori di cui alle categorie OS10 e OS12A, come se fossero lavori appartenenti a categorie scorporabili a qualificazione non obbligatoria.

AGY
d
L
P

Tale conclusione non è condivisibile in quanto in palese contrasto (1) con la normativa vigente e (2) con le norme della lex specialis in premessa richiamate. In merito al punto *sub 1)*, si osserva che l'art. 90 DPR n° 207/2010 subordina la partecipazione degli operatori economici *"agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso" dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo*". Sicché la mancanza del requisito di qualificazione preclude alle imprese la partecipazione alle relative procedure di gara. Sul punto, in senso conforme, si è espressa non solo l'AVCP, con la deliberazione AVCP n° 165 dell'11/8/2003 (*"per gli appalti di importo pari o superiore pari o inferiore a 150.000 euro la partecipazione delle imprese è subordinata al possesso dei requisiti ridotti rispetto a quelli del sistema di qualificazione, da dichiarare e dimostrare secondo le regole generali"*) ma anche la giurisprudenza (*"per le categorie specializzate, al di sotto della soglia di 150.000 euro, la qualificazione (n.d.a. SOA) può essere sostituita, purché l'importo della categoria scorporabile di cui non si possiede la qualificazione sia compreso nella classifica della categoria prevalente quando sussistano i requisiti semplificati di capacità tecnica descritti dall'art.90, comma 1, del DPR n° 207/2010 (lavori analoghi, costo del personale, attrezzature adeguate)*) (TAR Lombardia, sentenza n° 859/2018). Ad abundantiam l'art. 59, comma 4, lett. b) del D. lgs. n°50/2016 considera inammissibili le offerte che, come nel caso di specie, *"non hanno la qualificazione necessaria"*.

In merito al punto *sub 2)*, si osserva che l'art. II.2.6. del bando di gara, dopo le parole *"anche senza qualificazione"*, prevede un ulteriore comma *"Relativamente ai lavori di cui alle categorie OS10 e OS12A essendo inferiori ad € 150.000,00 la relativa qualificazione può essere dimostrata con il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010"*. Tale disposizione prescrive in capo ai concorrenti l'onere di dimostrare, mediante apposita dichiarazione, il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010. Ma vieppiù. Anche l'art. 1.9 del disciplinare di gara onera i concorrenti, ove *"non siano in possesso di attestazione SOA"* alla produzione della dichiarazione di cui art. 90 del D.P.R. 207/2010. La doverosità di tale adempimento è indubbia stante il disposto dell'art. 1.9 del disciplinare di gara che utilizza, a carico del concorrente, le parole: *"dovrà produrre"*. Ed è altrettanto indubbio che le parole *"anche senza qualificazione"* si riferiscano alla *qualificazione SOA* tenuto conto che la produzione della dichiarazione ex art. 90 è, infatti, prescritta ove (i concorrenti) *"non siano in possesso di attestazione SOA"* (punto 1.9 del disciplinare di gara).

Dal combinato disposto dell'art. II.2.6 del bando di gara e dell'art. 1.9 del disciplinare di gara, ne consegue che il possesso della qualificazione delle categorie a qualificazione obbligatoria **OS10** e **OS12A** ben poteva essere dimostrato o con la qualificazione SOA o con qualificazione semplificata di cui all'art. 90 DPR n° 207/2010, (Consiglio di stato, sentenza, n° 6135/2017) fermo restando il potere dovere della stazione appaltante di verificare il possesso dei requisiti di qualificazione eventualmente dichiarati.

Parimenti non è accoglibile, in sede di soccorso istruttorio, la riserva "di subappaltare l'intero importo delle due categorie che risulta inferiore al limite massimo consentito dalla normativa e dal bando di gara" atteso che, in sede di DGUE, l'impresa ha già dichiarato di voler subappaltare la categoria prevalente OG3 e la OS10 nei limiti di legge. Per giurisprudenza costante è preclusa l'integrazione della domanda di partecipazione in esito del soccorso istruttorio attuato dalla stazione appaltante (da ultimo, Cons. Stato, sez. III, 18 luglio 2017, n° 3514; V, 22 agosto 2016, n° 3666; 28 dicembre 2017, n°6135). Risulterebbe violata, infatti, la par condicio tra i concorrenti, potendo il concorrente beneficiare di un più ampio termine per dichiarare il requisito tecnico - professionale rispetto a quello riconosciuto a tutte le altre imprese partecipanti.

Quindi la Commissione, per i motivi sopradescritti, dichiara di escludere la Martina Costruzioni s.r.l. (plico n.58) e l'A.t.i. D'Anna Giuseppe e COMED s.r.l. (plico n. 41).

SOSPENSIONE SEDUTA E RICONVOCAZIONE

Alle ore 9,15, la Commissione di Gara sospende le operazioni rinviandole alle ore 08:30 del 10/3/2020 presso la medesima sede per l'apertura delle offerte economiche.

Di tale rinvio viene data notizia mediante pubblicazione sulla piattaforma telematica.

Il presente verbale, redatto in due copie originali, consta di n° 5 pagine.

Le buste digitali contenenti tutti documenti (file) presenti nella piattaforma rimangono protette e non accessibili fino alle rispettive fasi successive di apertura delle buste.

Letto confermato e sottoscritto.

Dott. Gaetano Maria Giuseppe **DI GIOVANNI**

Arch. Vincenzo **SCIARRABBA**

Arch. Alfonso **GIULIO**

F. D. Dott. Lillo **ERRORE** Verbalizzatore